

Il dibattito sul plagio in relazione ai culti abusanti: evoluzione e problematiche

Beatrice Ugolini

ABSTRACT

Viene esaminato il dibattito sul plagio, in relazione ai culti distruttivi o abusanti, a partire dalla sentenza di incostituzionalità emessa nel 1981. Tale dichiarazione ha aperto un dibattito fra coloro che, da un lato, auspicano una sua reintroduzione, temendo possano evidenziarsi pericolose lacune nella tutela penale della personalità morale; e coloro che, dall'altro, condividono l'abrogazione del delitto di plagio, poiché esso comporterebbe la criminalizzazione non solo di manipolazioni destrutturanti, ma anche di condizionamenti leciti e di naturali rapporti di influenza.

PAROLE CHIAVE

PLAGIO;
CULTI ABUSANTI;
CULTI DISTRUTTIVI;
LIBERTA' MORALE;
CONDIZIONAMENTI PSICHICI;
MANIPOLAZIONE MENTALE;
SUGGESTIONE;
SOGGEZIONE PSICHICA.

SOMMARIO

1. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ'; 2. PLAGIO E CONDIZIONAMENTI MENTALI NEI CULTI DISTRUTTIVI; 3. LE RECENTI PROPOSTE LEGISLATIVE; 4. ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

1. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ'

L'unico caso di condanna in base all'art. 603 del codice penale¹ fu quello, divenuto celebre, riguardante lo scrittore e artista Aldo Braibanti, nel 1968. Questi risultò colpevole di aver plagiato due giovani sottoponendoli a ogni sorta di umiliazioni e vessazioni, obbligandoli a eccessi sessuali, isolandoli, rinchiodendoli in stanze senza luce, analizzando ossessivamente ogni loro pensiero e sogno, privandoli di cibo e di sonno. La Cassazione riconobbe l'orientamento giurisprudenziale, fino a quel momento prevalente, secondo cui il plagio compren-

¹ L'art. 603 recita: "Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni".

deva nella sua fattispecie l'ipotesi di riduzione in schiavitù. Venne, tuttavia, osservato che l'evento avrebbe potuto essere raggiunto anche operando sul piano psicologico, mediante lo svuotamento psichico della persona coartata, ottenuto indipendentemente dall'uso di droghe e violenze fisiche². Nel vasto dibattito pubblico che accompagnò il caso Braibanti³, risultano particolarmente significativi i contributi di alcuni illustri giuristi. Pietro Nuvolone e Giuseppe Zuccalà circoscrivono lo stato psichico di soggezione totale del plagiato all'incapacità di intendere e di volere: il concetto di soggezione trova, pur nelle posizioni diversificate dei due Autori, un riscontro oggettivo nella nozione di infermità di mente⁴. Secondo

² Corte D'Assise di Roma, I sez., 14.7.1968, in *Archivio penale*, 1969, II, p. 322 e ss.

³ Diversi intellettuali si mobilitarono in difesa di Braibanti: cfr. A. Moravia, U. Eco, A. Gatti, M. Gozzano, C. Musatti, G. Bompiani, *Sotto il nome di plagio*, Milano, 1969.

⁴ P. Nuvolone, *Considerazioni sul delitto di plagio* in Id., *Il diritto penale negli anni settanta*, Padova, 1982, p. 274 e

Giovanni M. Flick, la totale soggezione può essere attuata solo attraverso l'imposizione di uno stato di solitudine conseguente a una segregazione fisica o a un isolamento morale: la ricostruzione dello stato di soggezione va, dunque, ricercata nell'impossibilità di instaurare rapporti autonomi e personali al di fuori della relazione con il soggetto plagiante⁵.

Con la sentenza n. 96 del 1981 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del delitto di plagio⁶, poiché in contrasto con il principio di tassatività nella formulazione della norma. La motivazione della sentenza, in riferimento all'art. 25, si incentra, da un lato, sull'intelligibilità del precetto e, dall'altro, sulla questione se il fenomeno ipotizzato dal legislatore sia effettivamente accertabile in base a criteri razionalmente ammissibili. Per quanto riguarda l'indeterminatezza della norma, viene rilevata soprattutto la opinabilità dei limiti tra comportamenti criminosi e normali relazioni interpersonali. Esistono, infatti, tipiche situazioni di dipendenza psichica, anche di grado elevato e per lunghi periodi, che possono dar luogo a rapporti di influenza reciproca: ad es., il rapporto amoroso, il rapporto tra sacerdote e credente, tra medico e paziente, tra maestro e allievo. Viene, infatti, rilevato dalla sentenza come una normale relazione di influenza reciproca, se sorretta da un'aderenza «cieca e totale» di un soggetto a un altro soggetto e se considerata «socialmente deviante», potrebbe essere perseguita penalmente come plagio, in assenza di criteri che possano discernere con certezza l'attività psichica di persuasione da quella, anch'essa psichica, di suggestione. La Corte pone, inoltre, l'accento sulla «evidente impossibilità di riscontrare nella realtà un totale stato di soggezione, tale cioè da sopprimere integralmente (e non "quasi integralmente") ogni libertà ed autonomia di determinazione

ss; G. Zuccalà, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1972, p. 357 e ss.

5 G. M. Flick, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972, in particolare pp. 61-86.

6 La sentenza di incostituzionalità dell'art. 603 fu emessa in occasione del processo instaurato a carico di don Emilio Grasso, a seguito delle denunce dei familiari dei giovani ospitati nella comunità religiosa da lui guidata.

del soggetto che si assume plagiato». Vengono, quindi, ritenuti possibili solo casi di parziale, ma non totale, soggezione psichica. Non è, infatti, dimostrabile «in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona»⁷.

La dichiarazione di incostituzionalità ha aperto un ampio fronte di dubbi e polemiche che, tutt'oggi, è ben lontano dall'esaurirsi. In sintesi, il dibattito si svolge fra coloro che auspicano una reintroduzione del delitto di plagio, temendo possano evidenziarsi pericolose lacune nella tutela penale della personalità morale e coloro che, invece, ritengono opportuna la sua definitiva abrogazione. Secondo questi ultimi, il plagio finirebbe, infatti, per criminalizzare rapporti interpersonali del tutto legittimi e naturali nella vita di un essere umano.

Fra i primi, occorre ricordare le argomentazioni di Guglielmo Gulotta, avvocato e psicologo forense. Secondo Gulotta abolire il reato di plagio non rappresenta un atto di evoluzione giuridica, bensì di miopia scientifica. Il plagio si riferisce a una schiavitù psichica totale che può anche prescindere, seppur fino a un certo punto, da limitazioni della libertà fisica del soggetto. L'impossibilità pratica che ciò si verifichi, secondo Gulotta, è stata smentita da casi di militari americani, sacerdoti e civili che hanno subito il cosiddetto *brainwashing*. La deautomatizzazione che avviene nei casi di "lavaggio del cervello" non è rivolta solo all'apparato di autonomia primaria dell'Io, come avviene per l'ipnosi, ma anche a quello di autonomia secondaria che regola i valori e le ideologie. Ciò che complica ulteriormente la questione è la divergenza di opinioni fra gli studiosi riguardo le metodologie adottate per ottenere risultati di *brainwashing*. Alcuni ritengono che vengano utilizzate tecniche di tipo pavloviano; altri sostengono che il lavaggio del cervello avvenga tramite la somministrazione di droghe e l'adozione dell'ipnosi; alcuni affermano che vengano inflitti vari tipi di maltrattamenti fisici; altri sostengono che le pressioni siano soltanto di natura psicologica; molti, infine, sono dell'idea che i metodi adottati siano

7 C. Cost., 8.6.1981, n. 96 in *Giustizia penale*, 1981, I, c. 226 e ss.

un misto di quelli appena elencati. In sintesi, a parere di Gullotta, pur essendo difficile che un individuo abbia, nei confronti di altri, poteri così ampi da poter infrangere gli apparati di autonomia dell'Io, ciò non può essere in ipotesi escluso⁸. Sulla stessa linea, il criminologo Francesco De Fazio sostiene che non si tratta di rimettere in discussione, a tanta distanza di tempo, le decisioni della Corte Costituzionale, che rappresentano ormai un punto fermo ed immutabile nel nostro ordinamento giuridico, ma soltanto di chiarire che la cancellazione del reato di plagio, così com'era formulato dall'art. 603, non può essere intesa come sua negazione sul piano fenomenico. Il problema è, anzi, quanto mai attuale, considerato che il plagio e le dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà individuale ed, in particolare, nei confronti della salvaguardia dell'identità personale⁹.

Da parte opposta, i sostenitori della inopportunità giuridica del reato di plagio sostengono che nel codice penale sono già presenti fattispecie limitrofe che risultano adeguate alla tutela della personalità da condizionamenti di qualsiasi tipo. Alessandro Usai, che ha dedicato al tema specifico del plagio uno studio di profilo giuridico, è del parere che appaia problematico ripristinare una norma penale relativa alla criminalizzazione di comportamenti considerati devianti solo perché in contrasto con il comune sentire. L'arbitrio e la vaghezza dei concetti di controllo mentale e di suggestione rende inammissibile la pretesa di ricondurre nell'alveo di competenza penalistica fenomeni che dipendono da una serie di condizioni soggettive e interpersonali che sfuggono necessariamente a ogni regolamentazione astratta. Secondo Usai «mai come in questa materia acquistano rilevanza e cogenza

i principi di sussidiarietà e di frammentarietà, per cui le norme penali devono rimanere sullo sfondo, come strumento di *extrema ratio*, volte a reprimere, in modo puntiforme, comportamenti connotati da particolare gravità». I fenomeni di condizionamento mentale, dunque, dovranno essere eventualmente repressi con il ricorso alle norme penali esistenti¹⁰.

A tale tesi si può, tuttavia, opporre l'affermazione secondo cui tali fattispecie assicurano solo una tutela disorganica e incompleta della libertà dagli altrui condizionamenti. Nel reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c. p.), infatti, non viene tutelato l'interesse all'integrità psichica, ma il patrimonio di un soggetto in condizioni di infermità o di deficienza psichica. Nella circonvenzione è quindi necessaria la preesistenza di un'incapacità o perlomeno di una debolezza psichica del soggetto passivo del reato che, invece, non è presupposta nel soggetto che subisce plagio. Lo stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c. p.)¹¹, è finalizzato a tutelare la libertà morale, intesa come capacità di autodeterminarsi ma, a differenza del plagio, si richiede che la condotta sia rivolta solo a una eliminazione temporanea dell'altrui capacità di intendere e di volere. Analogo discorso va fatto per l'art. 728 c.p., che si differenzia dal 613 c.p. solo in quanto la vittima di reato è persona consenziente. Per quanto riguarda la violenza privata (art. 610 c. p.), la difformità rispetto al plagio consiste nel fatto che il soggetto passivo subisce consapevolmente la coazione della sua volontà che, però, rimane integra.

Al di là dei contrapposti punti di vista, occorre, tuttavia, evidenziare quale sia l'esatta definizione del bene giuridico che, in questo caso, tutti sono, comunque, d'accordo nel voler tutelare: la capacità di autodeterminazione. Essa può essere definita come «la libertà di conservare la propria personalità psichica,

8 G. Gulotta, *Psicoanalisi e responsabilità penale*, Milano, 1973, pp. 123-126.

9 F. De Fazio, *La valutazione del rapporto interpersonale quale momento metodologicamente determinante nel giudizio di circonvenzione di incapace* in M. Di Fiorino, *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, vol. I, Forte dei Marmi, 1990, pp. 39-44.

10 A. Usai, *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1996, pp. 254-263.

11 «Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno».

la libertà di ragionare con la propria testa, sia pure aiutata da tutti i mezzi di conoscenza e di diffusione dell'altrui pensiero che le si possono offrire, la libertà di formarsi una propria fede religiosa, politica e sociale e di conservarla, come di mutarla, la libertà di non vedere né ingannata né coartata la propria coscienza, il diritto a non vedersi ingiustamente imposto un determinato contegno, neanche passivo od inerte, il diritto infine (...) a formare "con motivi propri" le proprie determinazioni»¹². Come nota lo stesso Giuliano Vassalli, tuttavia, una libertà morale pura non esiste nemmeno *in rerum natura*, poiché ciascuno di noi è influenzato da fattori congeniti, costituzionali, temperamentali¹³. Ci si attesta, dunque, su una posizione intermedia che riconosce all'uomo una libertà condizionata: la persona che vive in un sistema sociale, subisce, certo, diverse e innumerevoli limitazioni e influenze; ma, d'altro canto, usufruisce di tutto quel bagaglio di esperienze e conoscenze che l'umanità ha faticosamente acquisito nel corso dei millenni¹⁴. Il pieno dispiegamento della propria personalità, in altri termini, si gioca proprio sulla irriducibile contraddizione del binomio socialità/libertà totale.

2. PLAGIO E CONDIZIONAMENTI MENTALI NEI CULTI DISTRUTTIVI

La discussione sul tema del plagio si è ulteriormente accesa e intensificata in relazione all'ondata di culti emergenti e alle, più o meno pericolose, derive settarie che hanno iniziato a interessare Italia, Europa, ma soprattutto Stati Uniti, a partire, in particolare, dagli anni Ottanta.

Occorrono, a questo punto, alcune necessarie precisazioni terminologiche che assumono importanza non solo formale, ma anche sostanziale. Poiché il termine "sette religiose" risulta avere una connotazione negativa a priori, si tende a utilizzare il termine "nuovi movimenti religiosi" (NMR) considerato elegantemente più neutro. Anche questa definizione,

¹² G. Vassalli, *Il diritto alla libertà morale*, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, vol. 2, Torino, 1960, p. 1674.

¹³ *Ibidem*, p. 1668.

¹⁴ A. Usai, op. cit., pp. 223-226.

tuttavia, pone problemi rispetto all'origine dei vari culti: se la New Age si può, infatti, considerare un NMR di tipo sincretistico, nato in tempi recenti, cosa dire, però, del satanismo o di un movimento come i Rosacroce? Le prime tracce del satanismo, ad es., sono storicamente riconducibili alla fine del Settecento, mentre la comparsa dei Rosacroce risale, con tutta probabilità, al Seicento. Benché diffusi ancora oggi, con diversi nomi, forme e filiazioni, tali movimenti non rappresentano certo una novità nel panorama religioso e occultistico. Ciò spiega perché è stato anche coniato il termine di "culti emergenti": essi non hanno alcun rapporto, neppure dialettico, con una chiesa madre, ma intendono proporsi come totalmente alternativi rispetto alle fedi tradizionali. Si pensi, ad es., a Scientology che ha acquisito grande visibilità soprattutto dopo aver reclutato alcuni famosi divi di Hollywood¹⁵. I gruppi settari che sono chiamati in causa direttamente nella discussione sul plagio, sono i "culti distruttivi" o "abusanti". Si tratta di movimenti e gruppi le cui credenze e pratiche implicano una sistematica aggressione all'integrità psichica e fisica della persona, nonché, in molti casi, al suo patrimonio economico. Sono, dunque, i culti distruttivi a presentare una maggiore pericolosità sociale e un profilo più rilevante ai fini del plagio.

In relazione al pericolo rappresentato dai culti distruttivi, ha ricevuto anche nuovo impulso la discussione sulla validità scientifica della nozione di *brainwashing*. Il termine "la-

¹⁵ Sul problema riguardante la terminologia da utilizzare per indicare i gruppi settari, citiamo qui E. Barker, *I nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1992, in particolare pp. 27-31. Eileen Barker è una sociologa della London School of Economics considerata uno dei pionieri di questo genere di studi. In Italia, uno dei primi a interessarsi alle sette e alla loro pericolosità sociale è il penalista Michele C. Del Re. Molto importanti anche i contributi di Massimo Introvigne, direttore del CESNUR (Centro Studi Nuove Religioni) e dell'antropologa Cecilia Gatto Trocchi della quale ricordiamo, fra i tanti, *Nomadi spirituali. Mappa dei culti del nuovo millennio*, Milano, 1998. Nel panorama italiano, per delineare i profili e la rilevanza penale dei gruppi settari, è ormai diventato un riferimento costante, benché ormai datato, anche il Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, del febbraio 1998, in <http://xenu.com-it.net/rapporto/>. Sito consultato il 20/10/2011.

vaggio del cervello” fu coniato da un giornalista americano, Edward Hunter, che lavorava per la C.I.A. Nel 1953 Hunter pubblicò il libro *Brain-washing in red China: the calculated destruction of mens minds*¹⁶, sui metodi di rieducazione utilizzati nelle prigioni dei comunisti cinesi nei confronti dei prigionieri americani di guerra, dei missionari cristiani e degli oppositori. Hunter tentò di spiegare che il lavaggio del cervello è una tecnica che permette, letteralmente, di svuotare la mente dei prigionieri e di riempirla con nuove idee. Questa tecnica sarebbe stata utilizzata nei campi di rieducazione della Cina di Mao Dze Dong a partire dal 1949, sulla base di un manoscritto segreto del noto scienziato sovietico Ivan Pavlov. La C.I.A., nel tentativo di dimostrare la possibilità del lavaggio del cervello, condusse, per oltre venticinque anni, diversi esperimenti arrivando a somministrare droghe pesanti ed a usare l'elettroshock. I risultati di questi esperimenti furono negativi: si arrivò, infatti, alla conclusione che non è possibile modificare gli atteggiamenti politici delle persone contro le loro inclinazioni naturali.

Le teorie anti-sette riguardanti il lavaggio del cervello hanno avuto un momentaneo successo negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Oggi la teoria del lavaggio del cervello, come modello che spiegherebbe la conversione religiosa, risulta, ormai, ampiamente screditata e abbandonata¹⁷. L'ipotesi del *brainwashing* come fattore fondamentale nell'adesione ai culti distruttivi è stata, infatti, fortemente criticata dagli studiosi dei NMR i quali hanno fatto notare che le cosiddette sette, in realtà, hanno un successo minore di quanto molti pensano. Secondo Barker «le statistiche affermano chia-

ramente che non è affatto vero che “tutti” siano sensibili al “fascino dei culti”»; di conseguenza, basarsi solo sulla tesi del lavaggio del cervello per spiegare i rapporti che si vengono a instaurare tra un soggetto e un gruppo settario serve più a confondere che a chiarire la situazione¹⁸. Attualmente si ritiene maggiormente corretto e opportuno fare, invece, riferimento al concetto più ampio di “condizionamento mentale” o di “manipolazione mentale” che consente di comprendere una vasta gamma di fenomeni che si presentano con una diversa scala di gradazione e di intensità¹⁹. La manipolazione mentale consiste nell'applicazione di un sistema di strategie che distrugge l'identità di un individuo, all'interno di una relazione di potere. Essa agisce su processi, strutture e sistemi che garantiscono al soggetto il senso di unicità e continuità nel tempo e danno stabilità alla relazione con il sé e con l'ambiente, minando la sua volontà e riducendo il suo senso critico. Le tecniche di cui si avvale la manipolazione sono la persuasione e la suggestione: esse permettono di creare un canale di comunicazione privilegiato, all'interno di una relazione fortemente asimmetrica, che consenta al pensiero e alle idee del leader di penetrare ed essere accolte con facilità nella mente degli adepti²⁰.

Per quanto concerne i culti distruttivi, è indispensabile citare la fondamentale tesi di Michele Del Re secondo cui il condizionamento psichico, a cui sono sottoposti gli adepti, si snoda secondo tre tappe che portano alla destrutturazione della sua identità: 1-isolamento; 2-indottrinamento; 3-mantenimento. Nella fase di isolamento si mira a separare l'adepto dalla famiglia e dalla comunità in cui vive, investendolo, al contempo, di un'enorme carica di affettività e attenzioni (*love bomb*) e rimuovendo ogni sua privacy; l'adepto viene coinvolto in attività fisiche e mentali estenuanti e prolungate; la dieta è completamente modificata e ridotta. La deresponsabilizzazione del soggetto viene resa totale anche attraverso la

16 E. Hunter, *Brain-washing in red China: the calculated destruction of mens minds*, New York, 1953.

17 M. Introvigne, *Il lavaggio del cervello: realtà o mito?*, Torino, 2002. Alla perdita di credibilità della teoria del lavaggio del cervello ha contribuito, in parte, anche la moda della “deprogrammazione” (o *exit counseling*) consistente in tecniche, nella maggior parte dei casi, illecite e violente finalizzate ad annullare i presunti effetti del *brainwashing* e commissionate dai familiari degli adepti: cfr. E. Barker, op. cit., cap. 11. Cfr. anche Usai secondo cui le teorie del *brainwashing* «sono ormai utilizzate con estrema prudenza e, comunque, al di fuori del contesto relativo ai NMR»: A. Usai, op. cit., p. 80.

18 E. Barker, op. cit., p. 49.

19 Cfr. A. Usai, cit., p. 84.

20 E. Tizzani, A. M. Giannini, *La manipolazione mentale nei gruppi distruttivi*, in “Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza”, vol. V, n. 2, maggio-agosto 2011, pp. 67-84.

dipendenza finanziaria che si cerca di indurre. Nella fase centrale di indottrinamento si possono utilizzare ipnosi e messaggi subliminari; i vecchi valori sono sostituiti dalla nuova dottrina; le pressioni del gruppo sul neofita si fanno particolarmente pressanti per forzarne definitivamente l'adattamento alla nuova vita. Nell'ultima fase, si rafforza l'adesione al gruppo attraverso l'adozione di un diverso, e criptico, codice linguistico e di vestiario; si inculca un rigido senso della gerarchia e dell'autorità; si rafforza il senso di colpa per la vita precedente anche attraverso un minuzioso esame psicologico del passato, usato, poi, come strumento di ricatto da parte del leader²¹. Del Re, considerato l'esponente italiano di punta del movimento anti-culti, rimane uno dei più convinti sostenitori della necessità di adottare una fattispecie che prenda il posto dell'art. 603 nella tutela dell'integrità psichica.

Molti sono i casi in cui gruppi settari sono stati accusati di avere messo in atto tecniche di manipolazione mentale nei confronti degli adepti. Limitandoci ai soli casi italiani, la vicenda che forse mostra in modo più esemplare la distruttività di certe condotte plagianti è quella incentrata sulla figura carismatica di Mamma Ebe, al secolo Gigliola Ebe Giorgini. La donna inizia la sua carriera di santona fondando la comunità religiosa "Pia Unione Opere di Gesù Misericordioso", mai riconosciuta dalla Chiesa cattolica. Nei confronti dei seguaci della comunità, la Giorgini esercita un controllo sistematico e ossessivo: vengono intercettate posta e telefonate, respinte le visite, vietate le uscite, richiesto il permesso anche per le azioni più insignificanti come bere un bicchier d'acqua o riposarsi. È richiesto ai seguaci di scrivere il "quaderno delle colpe" da tenere costantemente aggiornato con i propri stati d'animo e pensieri, anche i più reconditi e inconfessabili. Le punizioni, in caso di disobbedienze o mancanze, sono particolarmente umilianti e, se necessario, vengono rafforzate somministrando ai ribelli dosi abbondanti di psicofarmaci. Tutti i beni degli pseudo-seminaristi e delle pseudo-suore sono presi in consegna e gestiti dalla

21 M. C. Del Re, *Le nuove sette religiose*, Roma, 1997, pp. 163-167.

fondatrice. La Giorgini fu arrestata nell'aprile del 1984 e condannata per associazione a delinquere, truffa, sequestro di persona, abbandono di malati, esercizio abusivo della professione medica e procurata incapacità²². Nel 2010 viene nuovamente arrestata con i medesimi capi di imputazione e le stesse accuse²³.

3. LE RECENTI PROPOSTE LEGISLATIVE

Negli ultimi anni sono state formulate alcune proposte di legge con l'intento di colmare il vuoto legislativo lasciato dall'abrogazione del reato di plagio. Nel novembre 2001 viene proposto il disegno di legge n. 800, "Norme per contrastare la manipolazione psicologica", con primo firmatario il senatore Meduri. È da notare che il disegno di legge è immediatamente successivo all'undici settembre: non a caso, nella relazione introduttiva si afferma che la manipolazione mentale può anche essere utilizzata da gruppi terroristici. La norma proposta, nel suo articolo fondamentale, recita: "Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni"²⁴. La proposta, tuttavia, viene accantonata poiché la formulazione risulta piuttosto confusa, in quanto si vogliono tutelare una pluralità di beni che non necessariamente vengono offesi con il reato di manipolazione mentale. Con tale reato non si

22 A. Usai, cit., pp. 66-68. Quello di Ebe Giorgini rappresenta uno dei rari casi giudiziari in cui è stato applicato l'art. 613 c.p.

23 D. Corradino, *La santona Mamma Ebe finisce in manette come trent'anni fa*, 12 giugno 2010, in <http://www.la-stampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/201006artiicoli/55859girata.asp>. Sito consultato il 01/02/2012.

24 Disegno di legge n. 800, *Norme per contrastare la manipolazione psicologica*, d'iniziativa dei senatori Meduri, Cozzolino, Crinò, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Semeraro, D'Ippolito, Pellicini, Curto, Demasi, Grillotti, Zappacosta, Gentile, Degennaro, Trematerra e Nocco, 6 novembre 2001, in <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc>. Sito consultato il 15/03/2012.

lede la libertà di agire, intesa come libertà da vincoli ostativi, in quanto il soggetto plagiato rimane libero di muoversi, anche se preferirà rimanere all'interno del gruppo di appartenenza. Questo bene giuridico viene, comunque, tutelato dal reato di sequestro di persona. Oltre a ciò, non viene inquadrato con precisione il concetto di stato di soggezione, ricadendo, in qualche modo, nelle indeterminatezze che avevano caratterizzato l'art. 603.

Nell'ottobre 2002, la senatrice Alberti Casellati si fa promotrice del disegno di legge n. 1777 ("Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale") con l'intenzione di correggere le imperfezioni del progetto Meduri. Il disegno di legge si propone di introdurre nel codice penale l'art. 613-bis secondo il quale:

Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievole, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo²⁵.

L'esigenza di soddisfare il principio di tassatività ha condotto, in questo caso, non solo a enucleare le modalità della condotta, ma anche ad inserire tra gli elementi della fattispecie il dolo specifico. Si richiede, infatti, che la lesione alla libertà del volere sia finalizzata al compimento, da parte della vittima, di un atto o di un'astensione gravemente pregiudizievole.

²⁵ Disegno di legge n. 1777, *Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale*, d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati, 16 ottobre 2002, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00034113.pdf>. Sito consultato il 15/03/2012. Nel 2005 viene approvato dalla Commissione Giustizia del Senato un disegno di legge il cui testo è frutto della fusione della proposta della senatrice Alberti Casellati e del senatore Meduri; in seguito, però, tale proposta legislativa non è stata più messa in calendario per la discussione, né alla Camera, né al Senato: G. Del Vecchio, S. Pitrelli, *Occulto Italia*, Milano, 2011, pp. 458-460.

li. In tale disegno di legge viene, inoltre, predisposto un secondo comma in cui si fa esplicito riferimento a gruppi che utilizzano la manipolazione mentale a fini distruttivi.

Nel 2004 sono presentate altre due proposte di legge, una nel mese di novembre, su iniziativa del deputato Serena²⁶, e l'altra nel mese di dicembre, su iniziativa del deputato Perrotta²⁷ che, tuttavia, non presentano rilevanti elementi di novità rispetto alle proposte precedenti. Nel 2007 il deputato Pisicchio formula la proposta di legge n. 3225 per l'introduzione dell'art. 613-bis. Nella relazione di presentazione si cerca soprattutto di mettere in luce che l'aspetto più problematico, nella tutela della personalità da condizionamenti di tipo plagiaro, è l'impossibilità di adottare in modo soddisfacente l'allargamento di fattispecie limitrofe come la riduzione in schiavitù, la circonvenzione di incapace, il sequestro di persona o la violenza privata²⁸. Nel 2008 viene presentato il disegno di legge n. 569, con primo firmatario il senatore Caruso, scaturito soprattutto in seguito al caso giudiziario delle "Bestie di Satana". La proposta si articola nei seguenti termini:

Art. 613-bis. (Manipolazione mentale) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali e psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da eliminare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se

²⁶ Proposta di legge n. 5440, *Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione mentale*, d'iniziativa del deputato Serena, 23 novembre 2004, in http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/ Sito consultato il 15/03/2012.

²⁷ Proposta di legge n. 5511, *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale*, d'iniziativa del deputato Perrotta, 22 dicembre 2004, in http://english.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/HTML/14PDL0067370.htm. Sito consultato il 15/03/2012.

²⁸ Progetto di legge n. 3225, *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale*, d'iniziativa del deputato Pisicchio, 7 novembre 2007, in http://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/ Sito consultato il 15/03/2012.

il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore ai sei anni di reclusione²⁹.

Alcuni sociologi della religione si sono dichiarati pubblicamente contrari alle proposte di legge sulla manipolazione mentale. In riferimento specifico alla proposta della senatrice Alberti Casellati, Massimo Introvigne, direttore del Centro Studi Nuove Religioni, ha dichiarato di considerare tale iniziativa legislativa «pericolosa, potenzialmente liberticida e insieme inutile per gli scopi che si propone di raggiungere». Essa, infatti, colpirebbe soltanto i gruppi piccoli, deboli, con pochi mezzi per tutelarsi, magari del tutto innocui, mentre lascerebbe indisturbati gruppi più grandi e forti, capaci di difendersi con maggiore perizia. Le teorie del lavaggio del cervello, a parere di Introvigne, hanno le loro radici remote nella difficoltà di spiegare scelte che alla società appaiono “strane”. In questi casi, si sosterrà spesso che la persona non agisce ma “è agita” da un altro che la costringe a fare qualcosa contro la sua volontà. Così nel XVI secolo si parla dell’influsso onnipervadente della stregoneria, nel XIX secolo dell’ipnotismo. Tra le scelte “strane” che inducono a queste spiegazioni ci sono le scelte religiose considerate eretiche o devianti dalla maggioranza, finché, nota Introvigne, con Freud diventerà sospetta la scelta religiosa in genere³⁰.

4. ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce delle argomentazioni finora considerate, possiamo individuare alcune questioni intorno alle quali il dibattito sul plagio, in relazione ai culti distruttivi, pare assumere profili particolarmente problematici.

29 Disegno di legge n. 569, *Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale*, d’iniziativa dei senatori Caruso, Mugnai, Baldassarri, Pontone, Allegrini, Gramazio, Delogu, Augello, Totaro, Coronella, Menardi, Fluttero e Gamba, 15 maggio 2008, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00302132.pdf>. Sito consultato il 15/03/2012.

30 M. Introvigne, *Legge sul plagio, capriccio liberticida della Casa per le libertà*, in “Il Foglio”, 19 marzo 2004.

In primo luogo, sarebbe necessario stabilire se, in ultima analisi, è opportuno interpretare il plagio solo in chiave psicologica oppure ritenere che esso possa realizzarsi anche mediante mezzi materiali. Le più recenti proposte legislative sembrano andare nella seconda direzione. Ciò, tuttavia, crea alcune ambiguità su quello che è il nucleo originario del concetto di manipolazione che rimane, per certi aspetti, a forte caratterizzazione psicologica. Nell’esaminare le dinamiche plagiarie all’opera nei culti distruttivi si è notato come la manipolazione avviene con una pluralità di strumenti, sia psicologici, sia materiali che vengono dispiegati in diverse fasi temporali. Risulta, tuttavia, evidente che non può essere la saltuaria somministrazione di sostanze psicotrope, né la coercizione fisica o una dieta carente a procurare, di per sé, uno stato costante e duraturo di soggezione: esse, al limite, determinano una situazione di incapacità temporanea, già peraltro sanzionata dall’art. 613. Dunque, occorre anche altro. Se intendiamo per plagio una fattispecie di reato riferita a uno stato di soggezione tale da limitare continuativamente la capacità di autodeterminarsi, è evidente che il fattore aggiuntivo è rappresentato da strategie di tipo prettamente psicologico. Per quanto riguarda, in specifico, la relazione tra plagio, così inteso, e culti distruttivi il condizionamento mentale non rappresenta la causa principale nell’adesione ai gruppi settari; può, tuttavia, costituire un fattore essenziale nella permanenza dell’adepto all’interno del culto distruttivo. Vero è che i gruppi settari non possiedono tutto questo fascino irresistibile e vengono, molto spesso, anche abbandonati³¹. Altrettanto vero, tuttavia, è che una semplice curiosità iniziale o uno stato di disagio personale, se supportati da adeguate tecniche manipolatorie, possono tramutarsi, nel tempo, in una passiva accettazione dei dettami settari.

In secondo luogo, occorrerebbe individuare alcuni criteri minimi per distinguere i condizionamenti leciti da quelli illeciti mediante cui il plagio si concretizza. È vero, come è stato abbondantemente sottolineato, che nell’ambito

31 Cfr., al riguardo, anche M. Galanter, *Culti*, Carnago, 1989, p. 239 e ss.

delle relazioni interpersonali è estremamente complicato discernere con nettezza giuridica cosa è naturalmente ammissibile da cosa non lo è. Rimane, però, la possibilità, attraverso alcune definizioni sufficientemente condivise, di sgombrare almeno il campo da alcune confusioni. Se inizialmente la dinamica del plagio era stata associata al *brainwashing*, a partire dalla fine degli anni Ottanta, si inizia a fare riferimento al concetto di condizionamento o manipolazione mentale che può realizzarsi mediante la persuasione e la suggestione. Occorre, in proposito, chiarire la differenza fra queste due strategie. La persuasione si esplica attraverso tecniche di comunicazione volte a influenzare atteggiamenti e comportamenti altrui: persuadere gli altri è uno dei modi che gli esseri umani utilizzano per porsi in relazione attiva con l'ambiente³². Si tratta di modalità comunemente sperimentate da chiunque abbia interesse a orientare scelte individuali e collettive come, ad es., avviene per i politici³³. Nella persuasione il soggetto è influenzato, ma non plagiato. La sua capacità di scelta viene indirizzata in un senso piuttosto che in un altro: ciò, tuttavia, avviene come espressione della libertà di crearsi proprie convinzioni personali, accettando di accogliere i messaggi veicolati da un altro soggetto, per quanto convincente, gradevole o carismatico. Osserviamo, per inciso, che l'abilità di colui che comunica e agisce in modo persuasivo risiederà nel lasciare all'altro la sensazione non tanto di essere libero di scegliere fra diverse opzioni, quanto di essere completamente libero: libero, quindi, anche nella scelta delle opzioni stesse.

Diversamente, la suggestione consiste nell'accettazione *acritica* di un'opinione, di un'idea o di un comportamento e può essere ottenuta mediante diverse strategie: la scelta di un contesto idoneo; l'ipnosi; l'alterazione dello stato di coscienza; tecniche psicofisiologiche come l'iperventilazione; la sovrastimolazione sensoriale; tecniche di immaginazione guidata; simbolismi e rituali occulti; danze dai ritmi

frenetici e ripetizione ossessiva di canti³⁴. Se la propaganda delle proprie idee, finalizzata all'altrui persuasione, è diritto costituzionalmente garantito e non può, quindi, essere di per sé criminalizzata, la suggestione, invece, rappresenta un tipo di condizionamento che può indurre a una soggezione psichica tale da modificare in senso negativo la capacità di giudizio e mutare l'indirizzo della volontà, causando menomazioni funzionali. È, dunque, la presenza della suggestione, esercitata con modalità vessatorie e distruttive³⁵, anche affiancata da tecniche persuasive, che costituisce la condizione necessaria affinché si possa parlare della messa in atto di condizionamenti illeciti.

In terzo luogo, gioverebbe alla comprensibilità delle dinamiche plagiarie definire in cosa consista lo stato di soggezione continuativa a cui esse conducono. In altri termini, la condizione di soggezione che si viene a determinare può trovare riscontro in stati psichiatrici verificabili? Nel *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* del 2001 (DSM-IV-TR), testo fondamentale di riferimento per la classificazione dei disturbi psichiatrici, è contemplata la categoria dei "Disturbi Dissociativi Non Altrimenti Specificati". Nei criteri di individuazione diagnostica di tali disturbi sono ricompresi anche gli «stati di dissociazione che si manifestano in persone sottoposte a periodi di persuasione coercitiva prolungata e intensa (per es. lavaggio del cervello, ricondizionamento del pensiero, o indottrinamento in corso di prigionia)»³⁶. Si tratta di un accenno del tutto insufficiente, nonché datato, che contempla soltanto la possibilità che condizionamenti distruttivi e protratti possano causare sintomi dissociativi. Abbiamo sottolineato come Nuvolone e Zuccalà ricolleghino lo stato psichico di soggezione all'infermità mentale. Usai evidenza come l'identificare rigida-

34 Cfr. E. Tizzani, A. M. Giannini, cit., pp. 69-73.

35 È necessario, infatti, distinguere dalla suggestione esercitata in modo criminoso, la suggestione che si esplica in forme neutre o positive per il soggetto: è il caso, ad es., dell'ipnosi usata a scopo curativo o della trance intesa come pratica inserita nel contesto di appartenenza religiosa-culturale del soggetto.

36 American Psychiatric Association, *Mini DSM-IV-TR Criteri diagnostici*, ed. it a cura di V. Andreoli, G.B. Cassano, R. Rossi, Milano, 2002, p. 260.

32 Cfr. E. Tizzani, A. M. Giannini, op. cit., p. 68.

33 Sul tema, cfr. il recente V. Lupidi, R. Mongardini, *Comunicare in politica: negoziare e convincere con la programmazione neurolinguistica*, Roma, 2011.

mente la “compressione” dell’integrità psichica a una vera e propria incapacità di intendere e di volere potrebbe creare una inutile confusione con la fattispecie prevista dall’art. 613, riguardante lo stato di incapacità procurata mediante suggestione³⁷. La questione, tuttavia, si porrebbe diversamente partendo dal presupposto che l’evento criminoso possa essere costituito da una serie graduale di variazioni riguardanti la compromissione della capacità di intendere e di volere. Risulta, comunque, arduo, per ora, pervenire a una definizione condivisa su questo punto, poiché le stesse nozioni di imputabilità e di infermità mentale sono attualmente oggetto di una vivace discussione scientifica riguardante il loro significato e il loro utilizzo forense³⁸.

In quarto e ultimo luogo, in tema di culti distruttivi è necessario rilevare che il dibattito, in questa prospettiva, si sposta su una questione ancora più specifica: come conciliare la libertà di culto, sancita dall’art. 19 della Costituzione³⁹, con la necessità di difendere il soggetto da condotte plagianti? Non solo. Ancora più spinosa è la questione che si pone in seconda battuta: come evitare che si usino parametri diversi e discriminanti nel monitorare i diversi culti? Molte pratiche considerate perlomeno devianti, se adottate da gruppi settari, vengono considerate normali e lecite nell’ambito delle chiese istituzionali. Come nota, ad es., la Barker, «i conventi e i monasteri di tutte le tradizioni religiose, anche

37 Cfr. A. Usai, cit., pp. 244-245.

38 Con la dilatazione dei confini nella nozione di infermità e con l’impossibilità di definirla, anche in psichiatria forense è iniziata l’epoca della massima discrezionalità, dove qualsiasi disturbo, a seconda delle circostanze, può divenire vizio di mente rilevante ai fini della imputabilità. In realtà, ciò che è davvero in crisi non è tanto la nozione di imputabilità, quanto il concetto di malattia mentale che, spesso, appare in balia di una evidente arbitrarietà di interpretazione: cfr. T. Bandini, G. Rocca, *Fondamenti di psicopatologia forense*, Milano, 2010, pp. 55-58; U. Fornari, *Aspetti critici nelle nozioni di imputabilità e di pericolosità sociale* in U. Fornari, N. Delsedime, M. M. Milano (a cura di), *Percorsi clinici e discipline forensi*, Torino, 2005, cap. 13.

39 Attualmente un altro e rilevante ordine di problemi è rappresentato da come sia possibile conciliare l’art. 19 della Costituzione con le istanze provenienti dalle religioni professate dalle comunità di extracomunitari presenti in Italia. In proposito, cfr. E. Vitali (a cura di), *Problemmatiche attuali del diritto di libertà religiosa*, Milano, 2005.

quelli di clausura, spesso riscuotono grande stima, a volte proprio a causa delle loro rigide regole di distacco dal mondo. Tuttavia in genere è più facile per i genitori vedere il loro figlio scomparire in un ordine consolidato che in un gruppo o in un movimento nuovo». D’altra parte, occorre sottolineare che «gli ordini religiosi fanno parte di una tradizione religiosa più ampia e, pur avendo un’autonomia considerevole, sono passibili di controllo da parte di un’autorità esterna che opera nell’ambito di quella tradizione, cosa che non avviene per i NMR»⁴⁰. I percorsi di vocazione religiosa nell’ambito delle chiese tradizionali, infatti, prevedono un cammino di verifica, consolidato ormai da secoli, teso a tutelare il soggetto e ad accertare l’autenticità delle sue intenzioni. Tutte le regole monastiche occidentali, del resto, prevedono norme rigide e privazione di sonno e cibo, intesi come momenti richiesti dal cammino di purificazione. Non sono, tuttavia, le limitazioni alimentari, il digiuno o una disciplina ferrea a determinare, di per sé, la distruttività di un culto, quanto il loro essere strumentalizzati alla manipolazione e destrutturazione dell’Io dell’adepto. Una buona regola di metodo, nell’ambito socio-criminologico, rimane quella di valutare singolarmente, caso per caso, i gruppi e i movimenti di cui ci si occupa considerando la loro dottrina e il sistema di credenze, gli atteggiamenti abituali e le relazioni verso l’esterno (la collettività) e verso l’interno (gli adepti), in particolare nei confronti dei minori⁴¹.

Beatrice Ugolini è dottoranda di ricerca in Teorie del diritto e della politica, Università degli Studi di Macerata. Si è perfezionata in Criminologia occupandosi di culti distruttivi. Tra i suoi lavori: I saperi, le dinamiche e i luoghi dell’agire magico, Roma, 2007

beakant@inwind.it

40 E. Barker, op. cit., p.129.

41 Il comportamento adottato usualmente dal gruppo nei confronti dei minori rappresenta, infatti, una sorta di indicatore per valutare il potenziale criminogenetico del culto nel suo senso più ampio: non solo, quindi, riguardo ai minori, ma relativamente all’intera collettività.